



CITTÀ DI MANIAGO

STATUTO

Adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 19.02.2002

Modificato con deliberazione di C.C. n° 70 del 04.09.2002 (art. 10)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26.01.2005 (artt. 9, 11, 13, 24, 71)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 05.07.2006 (art. 3 c.4 e art. 9 c. 10)

I N D I C E

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I: La comunità, l'attività, il territorio

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Territorio e sede comunale
- Art. 4 Stemma e gonfalone
- Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO II: ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 6 Organi

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 7 Consiglio Comunale
- Art. 8 Competenze e attribuzioni
- Art. 9 Sessione, convocazione, presidenza
- Art. 10 Commissioni Consiliari
- Art. 11 Consiglieri
- Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 13 Gruppi consiliari
- Art. 14 Verbalizzazione delle sedute

CAPO III: GIUNTA COMUNALE

- Art. 15 Competenze
- Art. 16 Composizione
- Art. 17 Dimissioni e revoca
- Art. 18 Funzionamento della Giunta

CAPO IV: IL SINDACO

- Art. 19 Ruolo
- Art. 20 Funzioni del Sindaco
- Art. 21 Vice Sindaco
- Art. 22 Atti del Sindaco
- Art. 23 Dimissioni
- Art. 24 Mozione di sfiducia

TITOLO III: ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

- Art. 25 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 26 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 27 Altre forme organizzative
- Art. 28 Il Segretario Comunale

- Art. 29 Il Vice Segretario Comunale
- Art. 30 Il Direttore Generale
- Art. 31 Incarichi esterni
- Art. 32 La responsabilità

TITOLO IV: ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I: PRINCIPI

- Art. 33 Ordinamento
- Art. 34 Attività finanziaria del Comune
- Art. 35 Diritti del contribuente
- Art. 36 Tariffe dei servizi pubblici
- Art. 37 La gestione del patrimonio

CAPO II: REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

- Art. 38 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 39 Funzioni e responsabilità dei Revisori
- Art. 40 Tesoreria

TITOLO V: SERVIZI

CAPO I: PRINCIPI

- Art. 41 Servizi pubblici comunali
- Art. 42 Gestione dei servizi
- Art. 43 Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi
- Art. 44 Designazione e nomina rappresentanti

CAPO II: ISTITUZIONE

- Art. 45 L'istituzione
- Art. 46 Organi della istituzione
- Art. 47 Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore
- Art. 48 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 49 Competenze del Presidente
- Art. 50 Competenze del Direttore
- Art. 51 Organizzazione interna
- Art. 52 Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

CAPO III: AZIENDE SPECIALI

- Art. 53 Costituzione di Aziende Speciali
- Art. 54 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
- Art. 55 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
- Art. 56 Assunzione del Direttore
- Art. 57 Revoca del Presidente e dei Membri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 58 Rapporti con il Comune

CAPO IV: LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 59 Consorzi

- Art. 60 Unione di Comuni
- Art. 61 Accordi di programma

TITOLO VI: PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I

- Art. 62 Partecipazione popolare
- Art. 63 Tutela dei cittadini
- Art. 64 La partecipazione delle libere forme associative
- Art. 65 Promozione
- Art. 66 La consultazione dell'Associazionismo
- Art. 67 Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 68 Ufficio Relazioni con il Pubblico

CAPO II: CONSULTAZIONE

- Art. 69 Riunioni e assemblee
- Art. 70 Istanze
- Art. 71 Petizioni
- Art. 72 Consultazioni dei cittadini
- Art. 73 Referendum

TITOLO VII: FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 74 Regolamenti
- Art. 75 Ordinanze
- Art. 76 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 77 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

LA COMUNITA', L'ATTIVITA', IL TERRITORIO

Art 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Maniago, Comune della Repubblica Italiana, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai principi contenuti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori, nella Carta Europea delle Autonomie Locali e dal presente statuto.
2. Il Comune di Maniago rappresenta la comunità di Maniago, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e nei settori organici dei servizi sociali.
3. Il Comune di Maniago realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione seguendo i criteri della buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali.
4. L'attività comunale viene improntata a forme di collaborazione con la Provincia, con la Regione e con altri enti locali al fine di ottimizzare i servizi.
5. L'autogoverno della comunità maniaghese si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.
6. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione è attribuita ai responsabili degli uffici o dei servizi, con la sovrintendenza del Direttore Generale, ove nominato, oppure, in caso contrario, del Segretario comunale.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune ispira la propria azione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito.
2. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella comunità convivono.
3. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla formazione umana e culturale dei bambini e dei giovani,

risorsa preziosa della comunità. Opera nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il diritto allo studio come espressione dello sviluppo della persona umana e della comunità locale, favorendo programmi e progetti della scuola locale statale e favorendo altresì la funzione sociale della scuola privata che opera nel proprio territorio.

4. Tutela la famiglia quale luogo primario della educazione e formazione. Ne favorisce le politiche in ordine al diritto al lavoro, alla casa, alla equità fiscale, alla scuola, alla previdenza e alla salute. Sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale tutelando in modo particolare la maternità, la paternità e l'infanzia.
5. Tutela i cittadini anziani e ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità. Promuove politiche attive di inserimento dei cittadini portatori di handicap o comunque svantaggiati, tutelandone i diritti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa statale e regionale. Pone in atto iniziative volte a promuovere l'accoglienza e la convivenza degli immigrati presenti regolarmente nel territorio nazionale.
6. Assicura idonei servizi di base per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e partecipa alla cura e al controllo del territorio comunale per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita.
7. Promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo sviluppo economico della Comunità, favorendone i processi produttivi e culturali valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali, nonché partecipando alla determinazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi economico - sociali della Regione.
8. Riconosce la funzione sociale dell'iniziativa economica privata.
9. Promuove la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
10. Concorre a garantire il diritto all'ambiente, adottando le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale, eliminando le cause di inquinamento atmosferico, acustico, e delle acque, incentivando anche il risparmio energetico.
11. Tutela il patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di costumi e tradizioni locali, promuove lo sport dilettantistico e lo sviluppo del turismo e delle attività ricettive.
12. Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli.
13. Promuove azioni per favorire la pari opportunità tra uomini e donne.
14. Salvaguarda, all'interno della propria autonomia impositiva e finanziaria, le esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno
15. Riconosce i diritti degli animali attuando idonee forme di salvaguardia.

Art. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Maniago ha sede legale presso il municipio sito nel capoluogo in Piazza Italia n18, tale sede può essere modificata solo con atto del Consiglio Comunale.
2. La circoscrizione del comune comprende le frazioni di Dandolo e di Campagna.
3. Il territorio si estende per kmq.6958, confina con i Comuni di Vajont, Vivaro, S. Quirino, Montereale Valcellina, Andreis, Frisanco , Fanna e Arba.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze. Il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede, previa adozione di formale provvedimento da parte del Presidente del Consiglio.
5. All'interno del territorio del Comune di Maniago non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centri nucleari né lo stazionamento di ordigni bellici nucleari.

Art. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di " Comune di Maniago ".
2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del Gonfalone allo stesso attribuiti
3. Il Comune ha facoltà di esporre il proprio Gonfalone negli edifici pubblici accanto alla bandiera tricolore, alla bandiera Europea ed a quella della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle ricorrenze nazionali e in ogni occasione il Sindaco ritenga significativo per la propria comunità.
Le bandiere saranno permanentemente esposte sulla facciata del municipio.

ART. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di fornire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha compiti meramente consultivi nelle seguenti materie: sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, assistenza ai giovani ed anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART.6 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART 7 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da venti consiglieri.
2. Il Consiglio rappresenta l'intera collettività, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune adottando gli atti fondamentali dell'ente previsti dalla Legge.
3. Il Consiglio, in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che si esprime attraverso apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART 8 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Consiglio Comunale conforma all'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. L'attività del Consiglio Comunale deve essere improntata a criteri di celerità e snellezza e tesa a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
6. L'attività di indirizzo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale attraverso l'adozione dei seguenti atti e l'attuazione delle seguenti attività:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali ed i regolamenti, fatta eccezione per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito al quale il Consiglio fornisce i suoi indirizzi;
 - b) l'approvazione del bilancio del Comune, della relazione previsionale e programmatica, dei piani finanziari, dei fabbisogni pluriennali;
 - c) l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche;
 - d) l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei programmi annuali e pluriennali per al loro attuazione nonché dei piani particolareggiati e dei piani di recupero
 - e) la convenzione tra comuni e quelle fra comuni e provincia, la costituzione o la modifica di forme associative;
 - f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a enti pubblici, enti pubblici economici, a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) la contrattazione di mutui che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari le relative permutate che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario, del Direttore se nominato o dei responsabili d'area;
 - i) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende, ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti di consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - m) l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale;
 - n) la nomina del collegio dei revisori del conto;
 - o) la valutazione dell'esito dei referendum popolari e la determinazione dei conseguenti indirizzi;
 - p) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

ART.9
SESSIONE – CONVOCAZIONE - PRESIDENZA

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per le adunanze.
La prima seduta è presieduta, fino alla nomina del Presidente, dal Sindaco.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale per gli ulteriori adempimenti.
4. La Presidenza delle sedute di Consiglio è svolta da un Consigliere comunale eletto nel suo seno.
In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi il Consiglio Comunale sarà presieduto dal Consigliere Anziano, ed ove anche questi sia assente o impedito, dagli altri Consiglieri nell'ordine del maggior numero di voti di lista aumentati dei voti di preferenza.
All'elezione del Presidente e del Vice Presidente si provvede con votazioni separate. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora nessun Consigliere ottenesse tale maggioranza, seguiranno altre votazioni, anche nella stessa seduta, e risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza relativa dei voti validi espressi. Nel caso che due o più candidati abbiano ottenuto ugual numero di voti, si procederà al ballottaggio tra gli stessi, in caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano di età.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quella di Presidente di Commissione Consiliare e di Capogruppo Consiliare, fatta eccezione per i Gruppi Consiliari composti da un unico consigliere.
Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio provvede alla formazione degli argomenti da trattare, assicurando l'iscrizione degli argomenti richiesti dal Sindaco e nelle forme del Regolamento, dai Consiglieri Comunali, convoca e presiede il Consiglio Comunale secondo le modalità fissate dalle leggi e svolge le funzioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Qualora, nel corso del mandato amministrativo, dovesse verificarsi, per qualsiasi motivo, la vacanza della carica di Presidenza, si procederà alla

elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

7. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di legge dello Statuto e dei regolamenti. Il Consiglio Comunale, nella stessa seduta in cui procede alla revoca del Presidente, nomina il nuovo Presidente.
8. In fase di prima applicazione il Presidente verrà nominato nella prima seduta utile del Consiglio Comunale convocato dal Sindaco ad avvenuta esecutività del presente Statuto.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10. Nel caso di convocazione del consiglio in seduta ordinaria e straordinaria l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni feriali prima della data fissata per la riunione. Le convocazioni in via d'urgenza avvengono con consegna entro ventiquattro ore prima dell'adunanza. Per il conteggio dei giorni si considera il giorno di avvenuta consegna e non quello in cui avrà luogo la seduta del Consiglio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.
11. La consegna dell'avviso di convocazione può essere effettuata in uno dei seguenti modi:
a mezzo messo comunale;
con telegramma o raccomandata;
mediante fax o email.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione e decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

ART.10 COMMISSIONI CONSIGLIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite da Consiglieri Comunali e da componenti esterni. Alle stesse è attribuita funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Comunale.
2. Il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti sono stabiliti da apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori esperti in materia tecnica, economica e sociale, gli stessi non avranno diritto di voto e non parteciperanno a costituire il numero legale delle sedute.
4. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposite deliberazioni e a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali. La

Presidenza delle commissioni speciali, istituite ai fini di controllo o di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 11 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera collettività.
2. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni rispettando le procedure previste dal regolamento comunale.
3. Le funzioni di consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata. A parità di voti è consigliere anziano quello avente maggiore età
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. La presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere possono avvenire anche durante la seduta consigliare con richiesta di verbalizzare, oppure per iscritto tramite il Segretario comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposto al Consiglio ed il Consigliere è dichiarato decaduto nel caso in cui le cause giustificative non dovessero essere ritenute meritevoli di accoglimento. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

ART.12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalle leggi.
3. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, nonché tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici medesimi ed utili all'espletamento del proprio mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

ART. 13 GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti a tale scopo:
 - entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale, o entro otto giorni dalla surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendono appartenere ed a indicare altresì il Capo Gruppo;
 - i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui al precedente comma costituiscono un unico gruppo misto;
 - la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di un consigliere ad altro gruppo devono essere comunicati al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Sindaco. Il Presidente li renderà noti al Consiglio Comunale;
 - non possono essere designati capi gruppo i componenti della Giunta Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà i capi Gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza di Capi Gruppo, disciplina le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento.
3. La conferenza dei capi Gruppo può concorrere a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate le migliori condizioni per lo svolgimento delle loro funzioni, assicurando agli stessi sedi e mezzi per lo svolgimento del mandato consiliare.

ART 14 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario Comunale redige i verbali delle sedute consiliari riportando solo gli elementi più significativi delle discussioni . Ove il Segretario sia

obbligato a non partecipare è sostituito dal Consigliere nominato dal Sindaco

2. La discussione inerente il punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene registrata su supporto magnetico e depositata nell'archivio comunale a cura dal Segretario Comunale che provvederà se richiesto al rilascio di copie.
3. Il Consigliere che intenda riportare il proprio intervento all'interno dell'atto deliberativo deve presentarlo al Segretario Comunale in forma scritta nella seduta consigliare stessa. Tale intervento verrà allegato all'atto deliberativo o, qualora il consigliere espressamente lo richieda durante la seduta consiliare, trascritto nel verbale.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART 15 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale
3. La Giunta opera ed esamina in modo collegiale gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta, fatte salve le specifiche competenze attribuitele dalla Legge o dallo Statuto, compie gli atti che non sono riservati dalla Legge stessa al Consiglio e che non rientrano nelle attribuzioni, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Direttore Generale, ove nominato, del Segretario e dei responsabili d'area, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali. In particolare la Giunta:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti,
 - b) approva i progetti delle opere pubbliche di cui alla legge 109/90 e suc. modifiche e le perizie che comportano aumento di spesa del progetto originario, approva gli atti di collaudo;
 - c) approva il piano delle assunzioni, sentito il direttore generale qualora nominato, facendo ricorso alle forme contrattuali più opportune;
 - d) approva il piano di attribuzione degli obiettivi e risorse sentito il Direttore Generale se nominato;
 - e) assume la decisione di ricorrere o resistere in un giudizio civile o amministrativo, stabilisce modi e forme di collaborazione con associazioni locali per attività di natura culturale e sportiva

- f) si esprime in merito alla nomina e alla revoca di direttore generale;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni
 - h) approva accordi di contrattazione decentrata;
 - i) approva i patrocini gratuiti o meno;
 - j) decide di ricorrere all'appalto concorso ed al concorso di idee;
 - k) approva i prelievi dal fondo di riserva e le variazioni d'urgenza al bilancio preventivo;
 - l) adotta atti di indirizzo relativamente al procedimento della mobilità esterna;
 - m) adotta le modifiche alla toponomastica stradale;
 - n) adotta atti inerenti i gemellaggi, convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;
 - o) può determinare linee di indirizzo per i responsabili d'area per l'adozione degli atti gestionali che rivestono carattere discrezionale.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta resta in carica sino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.

ART 16 COMPOSIZIONE

1. E' facoltà del Sindaco nominare una Giunta composta da un numero non inferiore a quattro e non superiore a sei.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, entro dieci giorni dalla sua proclamazione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. La Giunta è costituita e può validamente deliberare una volta che il Sindaco ha notificato la nomina ai singoli assessori e questi hanno accettato il relativo mandato. La nomina deve essere accettata per iscritto entro tre giorni dalla notifica dell'investitura. In caso contrario si intende respinta.
3. Due dei sei assessori possono essere un cittadino non consigliere, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Il Sindaco motiva la scelta degli assessori esterni in relazione all'opportunità di garantire specifiche competenze.
5. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni. In nessun caso l'assessore esterno viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio e dell'approvazione dei relativi atti. L'assessore esterno non può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato al principio della buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le funzioni inerenti il ruolo degli amministratori e quelle dei dirigenti.

ART 17 DIMISSIONI E REVOCA

1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco. Sono efficaci ed irrevocabili sin dalla loro presentazione che coincide con la data del protocollo.
2. Il Sindaco può revocare, con provvedimento scritto e motivato, uno o più assessori. La revoca ha efficacia dalla data di notifica.
3. Il Sindaco, qualora il numero degli Assessori scenda sotto la soglia minima prevista dall'art. 16 del presente statuto, provvede entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, o dalla revoca della nomina a sostituire gli assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o in sua assenza o impedimento dal ViceSindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco o il ViceSindaco, la Giunta Comunale è presieduta dall'Assessore Anziano. L'anzianità tra gli assessori è data dal maggior numero di voti di lista.
4. Le sedute sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La votazione sarà segreta nel caso si tratti di un giudizio discrezionale su fatti e qualità personali.
5. Gli assessori svolgono attività preparatoria per i lavori della giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro conferiti, le proposte di intervento formulate dagli uffici. Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta devono essere correlate del parere tecnico e/o contabile qualora necessario.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in caso di assenza o impedimento il Vice segretario.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, può comunque la Giunta stessa ammettere alle sedute: dipendenti dell'ente, esperti e consulenti esterni, consiglieri comunali.

CAPO IV

IL SINDACO

ART 19 RUOLO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni di interesse statale.
2. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, inoltre esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. Presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla
6. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri la trattazione di questioni specifiche di particolare rilevanza. Il Consigliere delegato relaziona al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
7. Ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori, del Segretario Comunale, del direttore generale qualora nominato, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e sui Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società.
8. Presenta, sentita la Giunta, entro trenta giorni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, le linee programmatiche da realizzarsi durante il mandato politico - amministrativo.

Art. 20 FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, oltre alle attribuzioni quale Ufficiale di governo, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizi;
 - c) attribuisce, definisce gli incarichi e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi non oltre 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, e assegna gli incarichi di collaborazione esterna.
 - d) Impartisce direttive al Segretario comunale o al direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa

- e) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, enti convenzionati, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati nel programma di governo;
- f) esercita il potere di delega generale o parziale delle proprie funzioni ad uno o più assessori;
- g) può delegare funzioni specifiche e/o conferire incarichi di collaborazione anche esterna a persone di sua fiducia;
- h) adotta i provvedimenti relativi agli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e stipula nell'interesse dell'ente le convenzioni di cui all'art 30 del D. Leg.vo n.267/2000;
- j) convoca i comizi per i referendum di interesse locale;
- k) nomina il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta;
- l) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- m) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di legge;
- n) decide in ordine alle controversie sulla competenza funzionale che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente.
- o) Quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia municipale, il Comandante del corpo di polizia municipale risponde al Sindaco delle modalità di impiego tecnico-operativo della polizia municipale nell'espletamento dei compiti di vigilanza.
- p) Attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale
- q) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Art. 21 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Tale delega deve essere comunicata al Prefetto.

Art. 22 ATTI DEL SINDACO

1. Gli atti del Sindaco a rilevanza esterna privi di carattere tipico vengono denominati decreti, sono datati, numerati progressivamente e conservati in originale in apposito registro presso l'ufficio di segreteria.
2. Tutti gli atti del Sindaco a rilevanza esterna vengono pubblicati, ove occorra anche per sintesi, all'albo pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi.

ART 23 DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Sindaco devono essere motivate e vanno presentate al Consiglio durante il corso di una qualsiasi seduta, anche oralmente. Sono efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla data della seduta in cui sono state presentate.

2. La revoca delle dimissioni è presentata al Consiglio in corso di seduta, anche oralmente.

ART 24 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e va presentata al Segretario, che provvede immediatamente a protocollarla e a renderla visibile a chiunque ne faccia richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale inserisce la mozione all'ordine del giorno del consiglio per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

ART 25 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'attività del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi assolvendo ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro improntata a progetti, obiettivi e programmi;
 - b) raggiungimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici superando una rigida separazione delle competenze;
 - c) individuazione di responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) organizzazione degli uffici secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
 - e) individuazione delle esigenze dei cittadini adeguandone costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al Direttore generale, qualora nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta Comunale determina la dotazione organica del personale assicurando ad esso la crescita professionale e garantendo la flessibilità

organizzativa per lo svolgimento dei servizi secondo parametri di efficienza e funzionalità.

4. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune, d'intesa con le OO.SS. si attiverà per trasferire il principio delle pari opportunità tra i sessi dal piano giuridico a quello culturale e lavorativo.

ART 26 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali inquadrati nei ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del cittadino.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli accordi di competenza dei relativi uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. La Giunta Comunale promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica, promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture.

ART 27 ALTRE FORME ORGANIZZATIVE

1. Per lo svolgimento di specifiche funzioni l'Amministrazione Comunale potrà far ricorso:
 - a forme di privatizzazione di gestione mediante appalto o concessione;
 - a convenzioni con le locali associazioni di volontariato;
 - a forme di gestione con altri Comuni, con altri enti sovracomunali e con la provincia, ai sensi della normativa vigente.
2. In situazioni di necessità organizzative e gestionali l'Amministrazione potrà far ricorso a collaborazioni esterne con personale di altri enti mediante incarichi extra orario d'ufficio, o professionisti privati mediante contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

ART 28 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale dipende dall'agenzia Autonoma per la gestione dei segretari Comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Coordina e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Il Sindaco può, conferire al segretario comunale funzioni di Direttore Generale, inoltre può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario comunale le funzioni di cui all'art 107 del Dec. Leg.vo 267/2000.
6. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale
7. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione della consultazione popolari e dei referendum.
8. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

ART. 29 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. E' prevista la figura di un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei dipendenti apicali dell'ente, in possesso di laurea parificata a quella richiesta per l'accesso all'albo dei segretari comunali .
2. Il Vicesegretario comunale svolge le funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art 30 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale può nominare un Direttore Generale anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato,
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, a tal fine al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.
3. Il sindaco, sentita la giunta, può conferire tutte o alcune delle funzioni di direttore generale al segretario comunale.

ART 31 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di Responsabile degli uffici e dei servizi e di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può essere disposta ai sensi di legge mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui

vengono conferiti incarichi a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi stabilisce, i criteri e le modalità con cui possono anche essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i responsabili e le alte specializzazioni.

ART 32 LA RESPONSABILITA'

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri per dolo e colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.
3. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

PRINCIPI

ART 33 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva e ha un proprio demanio e patrimonio.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità, e integrità, veridicità, pareggio economico finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
4. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili per realizzarla.

ART 34
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consigliare, imposte tasse e tariffe.
2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART 35
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. I regolamenti tributari del Comune devono conformarsi ai principi della L. 212/00 ed in particolare ai seguenti:
 - a) I regolamenti comunali che non hanno per oggetto materie tributarie non possono contenere disposizioni tributarie;
 - b) Le norme regolamentari tributarie non sono retroattive
 - c) Il Comune deve portare a conoscenza dei cittadini, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le norme in materie tributarie di competenza dell'ente medesimo;
 - d) Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso del Comune;
 - e) Gli atti del Comune e del concessionario della riscossione devono indicare:
 - il responsabile del procedimento;
 - l'organo amministrativo presso il quale si può chiedere il riesame dell'atto;
 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o amministrativo cui è possibile proporre ricorso.
 - f) Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il comportamento del contribuente derivi da errori o omissioni del Comune o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza delle norme tributarie o costituisca violazione formale.
 - g) Il contribuente può, per iscritto, presentare al Comune, che deve rispondere entro 120 giorni, istanze concernenti l'applicazione delle norme tributarie e dei casi concreti e personali in caso di incertezza sulla interpretazione -l'istanza non sospende le scadenze tributarie. La risposta del Comune è vincolante esclusivamente per l'Ente impositore e per il richiedente e limitatamente alla questione specifica. Qualora il Comune non risponda entro 120 giorni si intende accettata l'interpretazione prospettata dal richiedente.

Art. 36
TARIFE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La Giunta Comunale, per quanto di competenza, stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per i servizi pubblici esercitati direttamente o

indirettamente, sulla base dei criteri di cui all'art. 117 del Testo Unico Enti Locali.

2. Il Comune non potrà, di norma, provvedere ad espletare i servizi pubblici i cui corrispettivi siano inferiori ai costi effettivi se non siano garantite le necessarie risorse finanziarie compensative da parte dello Stato o della Regione.

ART 37 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso appositi uffici, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il Sindaco designa i responsabili della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti
3. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo non siano richiesti per finalità sociali e comunitarie. I canoni di locazione sono determinati dalla Giunta Comunale.
5. I beni immobili, di valore superiore a 1500 Euro, possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.
6. La giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva la competenza Consigliare di cui all'art 42, secondo comma lettera l) del Dec. Leg.vo n.267 /00.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 38 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri selezionati secondo le modalità indicate dalla legge.
2. I componenti durano in carica tre anni e non sono revocabili salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

ART 39 FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo di quest'ultimo e a tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
2. Al Collegio dei Revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione Consiliare che approva il rendiconto della gestione.
Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Ai fini della conseguente valutazione degli Organi competenti i Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art.1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco, al Segretario ed al responsabile del Servizio Economico Finanziario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune connessi alla sfera delle loro competenze.

ART 40 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

TITOLO V

SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 41 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei Settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare

fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
4. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge
5. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti, a tal fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forme diretta sia indiretta all'adozione della carta dei servizi.
6. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
7. Il Comune verifica periodicamente il funzionamento dei servizi, in ordine alla loro rispondenza ai bisogni dei cittadini.

ART 42 GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni quando si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) mediante contratti di diritto comune, in quanto compatibili con la normativa vigente e la natura dei servizi;
 - g) avvalendosi di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.
2. In ogni caso la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere accompagnata da un'analisi economica dei costi, dei ricavi e dei benefici di pubblico interesse che motivi la scelta della forma di gestione dei servizi.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART 43 GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio, in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente locale. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo di servizio medesimo.

ART 44 DESIGNAZIONE E NOMINA RAPPRESENTANTI

1. Le designazioni e le nomine di rappresentanti del Comune presso Aziende speciali, Istituzioni, Società ed altri Enti avvengono fra persone che abbiano comprovata esperienza .
2. Per le designazioni e per le nomine si applicano le cause di esclusione alla carica di Consigliere Comunale.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati o comunque per giusta causa.

CAPO II ISTITUZIONE

Art. 45 L'ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, educativi e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni.
2. Le Istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 46
ORGANI DELLA ISTITUZIONE

1. Organi della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
4. Le funzioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.
5. Il Direttore e il restante personale della Istituzione sono dipendenti comunali a tutti gli effetti e dunque lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego sono uguali.

Art.47
**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito nel Regolamento, ed il Presidente sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il Direttore è nominato dal Sindaco fra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di studio e/o di professionalità inerenti alle funzioni da espletare.

Art. 48
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) dettare gli indirizzi generali della Istituzione, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) deliberare il Bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
 - c) approvare il Rendiconto di Gestione;
 - d) deliberare tutti gli oggetti che comportano spese, ad eccezione degli ordinativi di spese attribuiti alla competenza del direttore.

Art. 49
COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresentare l'Istituzione;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordinare l'attività dell'Istituzione con quella del Comune;
 - d) fare proposte di deliberazione.

Art. 50
COMPETENZE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione:
 - a) formula pareri e proposte;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del Presidente, dirige e coordina il personale della Istituzione, controfirma gli ordinativi d'incasso e di pagamento, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 51
ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna della Istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo Statuto per l'organizzazione degli Uffici comunali.
2. Il Personale è assegnato all'Istituzione dalla Giunta, sulla base dei programmi di attività dell'Istituzione approvati dal Consiglio Comunale.
3. In caso di soppressione della Istituzione il personale dipendente potrà essere destinato ad altri servizi o uffici comunali.

Art. 52
REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco può revocare il Direttore, il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o violazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale per orientare l'attività dell'Istituzione.

CAPO III

AZIENDE SPECIALI

Art. 53
COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può valersi di Aziende speciali.
2. Le Aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 54
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito nello Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale, che non ricoprono la carica di Revisore dei Conti e che non siano altresì dipendenti del Comune o di altre Aziende Speciali comunali.
2. Il Presidente è nominato dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 55
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori, che comunque deve intervenire non oltre un mese dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 56
ASSUNZIONE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è di norma assunto a seguito di pubblico concorso. E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi delle norme previste dall'art.31 del presente Statuto.
2. Al Direttore compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.

Art. 57
REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o violazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.

Art. 58
RAPPORTI CON IL COMUNE

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da questo dettati ed i risultati economici ottenuti e previsti, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.

CAPO IV
LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART 59 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni con la Provincia, e/o con altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La Convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

ART 60 UNIONE DI COMUNI

1. Con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti il Consiglio Comunale può costituire una unione con uno o più Comuni per l'esercizio di pluralità di funzioni e servizi.

Art. 61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere pubbliche e di programmi di intervento integrati tra una pluralità di Enti, il Sindaco, sentita la Giunta, promuove la conclusione di accordi di programma di cui alla normativa vigente.
2. Il Sindaco approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I

Art. 62
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare:
 - a) I cittadini italiani e di paesi membri dell'Unione Europea residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nel registro della popolazione da almeno tre anni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Il Comune promuove la partecipazione degli stranieri, legittimamente presenti nel territorio comunale, all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva.
A tale scopo favorisce il costituirsi e lo svilupparsi di organismi che concorrano all'elevamento delle attività predette, anche sul piano istituzionale.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, pertanto il cittadino potrà agire per conto del Comune senza incontrare limitazioni circa l'organo destinatario della domanda.
4. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.
5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) disciplina delle assunzioni di personale, pianta organica del personale e relative variazioni.

ART 63
TUTELA DEI CITTADINI

1. A tutela dei cittadini, ed in particolare dei minori, è vietata l'apertura e l'avvio di attività commerciali ed imprenditoriali, che abbiano quale fine la commercializzazione, nel caso che i relativi locali vengano ubicati a distanza inferiore di metri trecento, da luoghi di culto, da ricreatori, oratori o centri di aggregazione giovanile, da strutture destinate ad attività scolastica o religiosa, da struttura o centri di accoglienza per minori, da giardini pubblici o aree pubbliche sportive o attrezzate per l'intrattenimento dei minori.
2. La suddetta distanza va misurata in base al percorso veicolare più breve.

Art. 64
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, avviene anche secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle norme attuative.

2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa.
3. Gli utenti dei servizi comunali possono costituirsi in comitati di gestione, in conformità a quanto stabilito nei singoli regolamenti.

Art. 65
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di crescita del progresso civile ed economico.
2. A tale scopo il Comune:
 - dà alle associazioni ampia informazione sulla propria azione amministrativa e sui propri programmi,
 - esamina le proposte e i pareri formulati dalle associazioni singolarmente o riunite in consulta , nel corso dell'istruttoria dei principali atti programmatici su materie di prioritario intervento per le associazioni operanti sul territorio comunale ,
 - favorisce l'utilizzazione , anche attraverso apposita convenzione, degli spazi ed impianti pubblici e di uso pubblico da parte delle associazioni secondo criteri di imparzialità, di buona amministrazione e di copertura dei costi minimi.
 - Favorisce la conoscenza pubblica delle iniziative promosse dalle associazioni.
 - Assicura il sostegno con appositi interventi di natura finanziaria, patrimoniale logistica.
3. Il Comune potrà stipulare con gli organismi associative e di volontariato apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali, di pubblici servizi o di pubblico interesse.
4. Alle associazioni singole o riunite il Comune potrà affidare l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari, approvando il rendiconto della spesa e liquidando su presentazione di regolare fattura.

ART 66
LA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. La consulta comunale dell'associazionismo può esprimere pareri in ordine agli atti comunali che interessano campi di intervento delle associazioni. La Consulta può altresì avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale. Può inoltre organizzare lavori per gruppi tematici e/o aree omogenee.
2. Il Comune garantisce alla Consulta l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali operano le associazioni.
3. Il Comune favorisce forme di consistente dialogo e collaborazione con le associazioni rappresentanti sezioni tematiche quali: socio assistenziale, cultura, e sport. Il Comune esamina le proposte e i pareri ,

eventualmente presentati dalle associazioni interessate , prima di assumere iniziative incidenti sui settori di intervento delle associazioni medesime, nonché sullo sviluppo economico e sociale di Maniago.

4. Il Comune di Maniago valorizza i modi attraverso i quali far conoscere la propria azione amministrativa ed i propri programmi presso gli operatori economici.
5. Il regolamento comunale per l'istituzione della consulta dell'associazionismo definisce l'ambito di intervento della consulta stessa, le modalità di iscrizione , la composizione e la durata .

Art.67

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti amministrativi , secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi non individuali.
3. I soggetti di cui sopra hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che la legge o il regolamento comunale sottraggono all'accesso.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio della procedura amministrativa ha l'obbligo di informare gli interessati, sia nella forma scritta che verbale, che vi è un procedimento amministrativo in corso che li interessa.
5. Apposito regolamento comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative e dei responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale , le forme di pubblicità del procedimento , i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge , le modalità di intervento dei soggetti interessati.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo pretorio.
7. Il responsabile del procedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
8. Gli aventi diritto entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare memorie scritte, proposte e documenti pertinenti con l'oggetto del procedimento.

9. Il responsabile dell'istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
10. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
11. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, sulle proposte ed istanze previste nell'ambito di procedimento amministrativo.

ART 68
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Per favorire il diritto di accesso e di informazione ci si avvale dell'ufficio relazioni con il pubblico.
2. Tale ufficio ha il dovere di esaminare e di evadere le richieste di accesso e di informazione con la collaborazione degli organi interessati. Ha inoltre il dovere di comunicare il diniego motivato all'accesso ed all'informazione.
3. Qualora trascorsi trenta giorni non si provveda a dar seguito alla richiesta, il responsabile verrà assoggettato a procedimento disciplinare e all'applicazione delle relative sanzioni nel rispetto del principio di gradualità

CAPO II
CONSULTAZIONE

ART 69
RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. La Giunta Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, seguendo le indicazioni riportate nel relativo regolamento, locali ed attrezzature idonee.
3. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini per dibattere problemi comunitari e per sottoporre proposte.

ART 70
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazione con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Responsabile degli uffici e dei servizi a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. La risposta all'interrogazione verrà formulata nella forma scritta , tale risposta assieme all'istanza pervenuta verranno pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni.

ART 71 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali riportando l'indicazione delle loro generalità.
3. Le petizioni sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro trenta giorni. Se le petizioni sono rivolte alla Giunta , il Sindaco la inoltra alla stessa nella prima seduta utile affinché assumi i provvedimenti di propria competenza entro i successivi trenta giorni. Se la petizione è indirizzata al Consiglio Comunale , il Sindaco la inoltra al Presidente del Consiglio Comunale mediante l'inserimento della stessa nella prima seduta utile affinché assumi i provvedimenti di propria competenza.
4. L'organo competente procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora ritiene di non aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato.
5. Se il termine previsto dal comma quarto non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

Art. 72 CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

1. Per l'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto stabilito dal relativo regolamento, può deliberare la consultazione preventiva della popolazione. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere riservata ad una o più categorie, ai residenti ed operatori economici, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero estesa a tutta la popolazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali ed è effettuata secondo quanto previsto dal regolamento.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire entro venti giorni dalla ricezione consegnandoli a mano o a mezzo posta.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume il risultato della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale le trasmette alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne comunicazione, con pubblici avvisi, se la consultazione è di interesse generale, mediante affissione all'albo comunale se di interesse settoriale.
5. La consultazione verrà considerata nulla qualora non venga restituito un terzo dei quesiti consultivi inviati.
6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 73 REFERENDUM

1. L'amministrazione comunale riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, lo strumento di referendum consultivo e abrogativo nelle materie di competenza comunale al fine sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il referendum può riguardare solo materie di interesse locale con esclusione delle seguenti materie:
 - a) lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) i provvedimenti a tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi;
 - d) gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;
 - e) gli atti relativi a procedimenti espropriativi;
 - f) la disciplina delle assunzioni di personale, la pianta organica del personale e le relative variazioni e tutti gli altri provvedimenti in materia di personale;
 - g) gli strumenti urbanistici;
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
4. L'ammissibilità dei referendum viene valutata da una Commissione dei garanti composta da non meno di tre membri aventi il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

5. Il referendum può essere promosso con delibera di Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati , in tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
6. La procedura per il referendum può essere altresì attivata da 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva del quesito da sottoporre alla Commissione dei garanti. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione , esposti in termini chiari e intelligibili. La commissione dei garanti decide sull'ammissibilità della proposta referendaria entro trenta giorni. La successiva richiesta di referendum , con la sottoscrizione autenticata di almeno il venticinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede alla indizione del referendum. Su parere della commissione dei garanti il Sindaco non provvede alla indizione del referendum qualora il Consiglio Comunale abbia provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Il referendum non può avere luogo né possono essere ricevute le richieste in coincidenza con la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum non possono aver luogo con altre operazioni di voto.
8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con l'apertura ininterrotta dei seggi per dodici ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. La pubblicazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
9. Il referendum è valido se partecipano la metà più uno degli aventi diritto.
10. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti.
11. Nel caso del referendum consultivo il Consiglio Comunale deciderà se adeguarsi ai risultati referendari o se disattendere gli stessi con il solo onere della motivazione.
12. Nel caso del referendum abrogativo il Consiglio Comunale dovrà adeguarsi al risultato referendario adottando i relativi atti.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74 REGOLAMENTI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento

degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e della disciplina dei servizi erogati.

2. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
3. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 75 ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere l'assistenza della Forza Pubblica.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere comunicata al destinatario.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 76 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 e in altre leggi, entro duecento giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Per le revisioni dello Statuto si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti e pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo del Pretorio comunale.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
3. In calce all'originale dello Statuto viene apposta la dichiarazione di entrata in vigore.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.